

si ponno impedire oppure ritenere pericolose quelle convenzioni le quali tendono ad assoggettare le parti ad un modo di esazione giudicato legittimo e regolare sui rapporti dello Stato coi cittadini;

« Per tali motivi ritengo utile e come tale vi raccomando il seguente progetto :

« Art. 1. Sarà in facoltà di coloro che vorranno stipulare mutui fruttiferi con ipoteca, di ammettere nel loro contratto la clausola che la espropriazione debba aver luogo col sistema privilegiato fiscale.

« Art. 2. Le esecuzioni immobiliari per le quali esiste la clausola sopraccennata saranno fatte col mezzo dell'esattore delle imposte, il quale a richiesta dell'avente diritto vi procederà seguendo le norme e i termini stabiliti nella legge 20 aprile 1871 per le esecuzioni immobiliari.

« Art. 3. L'esattore competente a procedere sarà quello del comune nel quale sono situati gli stabili e la provvigione quella stabilita nel contratto d'appalto.

« Art. 4. I contratti stipulati colla clausola del privilegio fiscale dovranno risultare, sotto pena di nullità, da atto pubblico, e la clausola pure sotto pena di nullità dovrà apparire sui registri ipotecari. »

PRESIDENTE. Onorevole Billia, ora si tratterebbe di determinare il giorno in cui ella possa svolgere il suo progetto di legge; ma siccome non è presente l'onorevole guardasigilli, la pregherei d'attendere che egli venga onde fissare d'accordo il giorno in cui questo svolgimento debba aver luogo.

(Segno d'assenso del deputato A. Billia.)

Si darà lettura di un altro disegno di legge.

SICCARDI, segretario. (Legge) « Progetto di legge presentato dal deputato Ghinosi:

« *Articolo unico.* A datare dal 1° gennaio 1872 rimane abolita nella provincia di Mantova la tassa di palatico. »

PRESIDENTE. Onorevole signor ministro delle finanze, la prego di determinare, d'accordo coll'onorevole Ghinosi, quando debba aver luogo lo svolgimento di questo disegno di legge relativo al dazio di palatico per la provincia di Mantova.

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che ci sieno altri disegni di legge che riguardano le finanze.

PRESIDENTE. Ci è quello dell'onorevole De Luca F., poi quello dell'onorevole Pepe.

MINISTRO PER LE FINANZE. In tal caso lo svolgimento del progetto di legge dell'onorevole Ghinosi può aver luogo, svolti che saranno quelli degli onorevoli De Luca e Pepe.

PRESIDENTE. Consente a ciò l'onorevole Ghinosi ?

GHINOSI. Osservo che il mio disegno di legge era già stato svolto e preso in considerazione, ed era perfino stata nominata la Commissione, la quale non potè presentare il rapporto per la sopravvenuta chiusura della Sessione.

Non ho del resto alcuna difficoltà a rimandare lo

svolgimento della mia proposta dopo quello delle proposte dei miei colleghi, relative ad oggetti di finanza.

MINISTRO PER LE FINANZE. Comprende perfettamente l'onorevole Ghinosi che per me è un dovere di convenienza verso gli altri colleghi, che già hanno annunciato lo svolgimento di proposte finanziarie, il pregare che lo svolgimento del suo progetto di legge venga in seguito.

PRESIDENTE. Rimane inteso che, quando avrà luogo lo svolgimento dei progetti finanziari d'iniziativa parlamentare, l'onorevole Ghinosi svolgerà il suo.

Pregherò poi la Camera di determinare se, per esempio, non convenga che nella settimana seguente, al principio di ogni seduta, abbia luogo lo svolgimento d'una proposta, onde poter così accelerare i lavori.

Intanto si dà lettura di un altro progetto di legge di cui è stata autorizzata la lettura.

SICCARDI, segretario. (Legge) « Progetto di legge presentato dagli onorevoli Alvisi, Di Sermoneta, Mezzanotte, Lacava, Oliva e Lenzi, intorno a concessioni da farsi ai costruttori di case in Roma :

« Art. 1. Le case destinate all'abitazione entro la cinta daziaria della città di Roma, le quali verranno costrutte e rese abitabili nel termine di anni quattro, saranno immuni di qualsiasi imposta fondiaria e dei fabbricati per il corso di anni dieci, i quali cominceranno a decorrere dal giorno in cui la loro costruzione si troverà compiuta.

« Art. 2. I proprietari e costruttori di case, i quali vorranno godere della immunità concessuta coll'articolo precedente saranno tenuti a notificare :

a) All'amministrazione delle finanze la costruzione che intendono intraprendere ;

b) Tosto che sarà questa costruzione ultimata e resa abitabile la casa, a renderne avvertita la stessa amministrazione.

« Art. 3. Tutti i materiali in ferro, legnami, mattoni e calce di qualsiasi natura, i quali dovranno introdursi entro le mura della città per essere impiegati nella costruzione di dette case saranno parimente immuni da qualsiasi pagamento di diritto pel dazio-consumo, e nel corso di quattro anni fissati coll'articolo 1. »

PRESIDENTE. Onorevole Alvisi, quando intende di svolgere il suo progetto di legge ?

ALVISI. Sono agli ordini del ministro delle finanze e della Camera.

PRESIDENTE. Signor ministro delle finanze, quando intende che sia svolto questo progetto di legge ?

MINISTRO PER LE FINANZE. Dopo quello dell'onorevole Ghinosi, naturalmente.

PRESIDENTE. Sta bene, sarà messo all'ordine del giorno dopo quello dell'onorevole Ghinosi.

L'onorevole Morelli Salvatore ha presentato una risoluzione che sarà trasmessa al Comitato privato.

Gli onorevoli Molino e Ricci hanno presentato la